

APPROVATO DAL
CONSIGLIO REGIONALE
IN DATA
27 NOVEMBRE 2025



U.R. UIL EMILIA ROMAGNA .



STATUTO

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI**Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività****Art. 1 - Denominazione****Art. 2 - Scopi****Art. 3 - Attività****Titolo II. Il rapporto associativo****Art. 4 - Iscrizione e adesione****Art. 5 - Seconda affiliazione****Art. 6 - Diritti e doveri****PARTE SECONDA. GLI ORGANI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA****Titolo I. Gli Organi****Art. 7 - Organi****Art. 8 - Congresso****Art. 9 - Consiglio Confederale Regionale****Art. 10 - Esecutivo Confederale Regionale****Art. 11 - Segreteria****Art. 12 - Segretario Generale****Art. 13 - Tesoriere****Art. 14 - Collegio di Garanzia****Art. 15 – Collegio Sindacale****Titolo II. Altre istanze****Art. 16 - Presidente****Art. 17 - CST e coordinatori provinciali ed interprovinciali****Art. 18 - Assemblea****Art. 19 - Conferenza di Organizzazione****Art. 20 - Organo ufficiale di stampa****Art. 21 - Articolazioni operative****Art. 22 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere**

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 23 - Rappresentatività, sostituzione

Art. 24 - Decadenza dagli incarichi

Art. 25 - Limiti di mandato e di età

Art. 26 - Incompatibilità

Art. 27 - Autonomia politica

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 28 - Patrimonio

Art. 29 - Autonomia amministrativa e responsabilità

Art. 30 - Rapporti fra strutture della UIL e interventi per la funzionalità degli Organi

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 31 - Rispetto dello Statuto

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Regolamento di Attuazione

Art. 34 - Modifica dello Statuto

Art. 35 - Scioglimento

Art. 36 - Norme transitorie

Art. 37 - Norma Finale

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Unione Regionale Italiana Lavoratori dell'Emilia Romagna, sindacato democratico e unitario dei lavoratori e dalle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, dei cittadini e delle cittadine che risiedono o dimorano o svolgono la loro attività nel territorio della Regione Emilia Romagna, associati e organizzati dalle Unioni Nazionali di Categoria della UIL operanti nella Regione, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa e la promozione dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

L'Unione Regionale Italiana Lavoratori dell'Emilia Romagna è l'articolazione nella Regione Emilia Romagna della Unione Italiana del Lavoro (UIL) di cui costituisce l'unico livello confederale in questo ambito territoriale; è il livello di governo della presenza UIL sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico, organizzativo e di gestione dei servizi. La UR UIL Emilia Romagna è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della UIL nell'ambito della Regione e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte queste, coordinandole e svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità dei suoi scopi istitutivi; promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio e dei servizi.

La UR UIL Emilia Romagna tramite la UIL aderisce in sede internazionale alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori dell'Emilia Romagna assume la denominazione "UR UIL Emilia Romagna" e adotta il logo e i colori della Confederazione, con la dicitura UIL Emilia Romagna e Bologna.

La sede della UR UIL Emilia Romagna è in Bologna, capoluogo della Regione Emilia Romagna.

Art. 2 - Scopi

La UR UIL Emilia Romagna rappresenta - a livello locale, territoriale e regionale, ma anche nazionale, europeo e internazionale - i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, i cittadini e le cittadine che risiedono o dimorano o svolgono la loro attività nel territorio della Regione Emilia Romagna, ed esercita questa rappresentanza in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale.

A questo fine la UR UIL Emilia Romagna, in stretto raccordo con la UIL Confederale nazionale e con ogni altra articolazione territoriale, categoriale o di servizio alla stessa afferente, pone in essere, persegue, concorre a realizzare forme e iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio di tutti i soggetti residenti o dimoranti o che svolgono attività nel territorio della Regione Emilia Romagna; inoltre promuove, negli ambiti tematici che le sono propri, la concertazione, la contrattazione, la negoziazione, il confronto, con le amministrazioni pubbliche o con i soggetti privati dell'ambito territoriale regionale o che con lo stesso abbiano a che fare, affermando, anche in questo modo, la sua rappresentatività e sviluppando appieno la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione.

La UR UIL Emilia Romagna nell'ambito della complessiva azione della UIL e di ogni altra articolazione territoriale, categoriale o di servizio alla stessa afferente, si prefigge di:

- a) concorrere a promuovere ovunque un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini;
- b) contribuire a realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro anche mediante la partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale;
- c) realizzare l'unità dei lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali
- d) partecipare al consolidamento del progetto del Sindacato dei Cittadini, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale, sia collettivo;
- e) operare per la realizzazione dell'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dei pensionati e dei cittadini nei loro contesti di vita, rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte per la promozione dei loro interessi collettivi e individuali;
- f) favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati nei luoghi di lavoro, nonché a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale, e compiere ogni sforzo in direzione di un'efficace unità di azione, di proposta politico-sindacale, di comuni iniziative;
- g) fare tutto il possibile per raccogliere al meglio le istanze degli iscritti anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali, in modo da consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli stessi e, per questa via, concorrere a rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione;
- h) tutelare e difendere, direttamente o tramite propri strumenti specifici, la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori e i pensionati rappresentati;
- i) promuovere e concorrere a realizzare, in stretto rapporto con le strutture di servizio della UIL (gestite direttamente o che operano in autonomia), tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, per la realizzazione dei loro diritti previdenziali, sociali, di consumatori, di inquilini, di tutela fiscale e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- j) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro per la soluzione delle questioni di carattere generale o direttamente riguardanti il contesto regionale e assicurare altresì ogni forma di comunicazione e informazione al suo interno e all'esterno;
- k) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione e la formazione, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento, la realizzazione di iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e del contesto di vita delle persone;
- l) contribuire a realizzare iniziative di solidarietà e di cooperazione a livello regionale, nazionale e internazionale, anche collaborando con altre organizzazioni, anzitutto quelle sindacali;
- m) promuovere azioni e iniziative di sostegno e tutele specifiche a favore degli iscritti.
- n) Sostenere i valori e i principi di legalità, contrastando con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali.

La UR UIL Emilia Romagna , in base allo Statuto della UIL Confederale nazionale e alla complessiva strategia del Sindacato, svolge i seguenti compiti:

- I. è la struttura sindacale a cui è demandata dalla Confederazione nazionale la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sui temi di competenza istituzionale (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci poliennali, emigrazione e immigrazione) e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione, nonché la gestione dei rapporti e il confronto con gli altri enti territoriali e istituzioni territoriali provinciali e comunali;
- II. è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- III. diffonde la presenza organizzata della UIL sul territorio coinvolgendo le categorie e stimolando l'azione di proselitismo tra le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le giovani e i giovani attraverso le Camere Sindacali Territoriali (CST) ove previste, le Camere Sindacali Comunali (CSC) ove previste, Camere Sindacali Zonali (CSZ) ove previste, i Centri di Servizio, i Coordinamenti di iscritti e aderenti, i Nuclei di iniziativa sociale o qualsiasi articolazione organizzativa e operativa ritenuta utile a questo fine;
- IV. è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e l'attività del comparto artigiano sul territorio;
- V. è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- VI. in stretto raccordo con la Struttura confederale competente, assume responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. Con apposite decisioni del Consiglio Confederale nazionale e nei limiti di quanto previsto dagli Statuti degli Enti di cui all'art. 4 dello Statuto della UIL, sono trasferiti alla UR UIL Emilia Romagna i compiti gestionali degli Enti stessi e i poteri di iniziativa per l'attività cooperativistica e per il terzo settore, l'attività no-profit e il volontariato;
- VII. ha la responsabilità delle politiche del proselitismo e per l'incremento e per l'ampliamento della presenza organizzata sul territorio, nonché dei programmi d'investimento e di sviluppo;
- VIII. è titolare, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento all'assistenza e alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti;
- IX. organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e favorisce quella dei cittadini alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- X. favorisce e coordina la partecipazione delle aderenti e degli aderenti, tramite l'Attestato Confederale, alla vita dell'Organizzazione.

Per il perseguimento di questi scopi, la UR UIL Emilia Romagna ricerca interlocuzioni costanti con soggetti istituzionali regionali e territoriali al fine di perseguire la propria azione di rappresentanza dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini organizzati dalla medesima.

La UR UIL Emilia Romagna persegue questi scopi e svolge le supposte funzioni direttamente, in forte relazione con le articolazioni categoriali della UIL che operano nel territorio della Regione Emilia Romagna, o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano a essa conferiti da leggi nazionali o regionali, regolamenti o disposizioni o da deliberazioni della UIL Confederale nazionale.

In questo contesto programmatico e di definizione degli scopi e dei valori di riferimento, la UR UIL Emilia Romagna fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività della UR UIL Emilia Romagna , che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, pur nell'ampio contesto della UIL, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare la UR UIL Emilia Romagna è impegnata a:

1. organizzare, per il tramite delle Categorie della UIL che operano nel contesto regionale, i lavoratori e le lavoratrici di ogni settore del lavoro e di qualsiasi qualifica, i pensionati e le pensionate, i cittadini e le cittadine, residenti, dimoranti o che svolgono attività nel territorio della Regione Emilia Romagna, rafforzando e realizzando su tutto il territorio regionale un'adeguata struttura organizzativa, e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico regionale; l'organizzazione di costoro si realizza con le regole e le modalità previste nello Statuto della UIL nazionale, cui si fa esplicito rinvio;
2. coordinarsi con la Confederazione nazionale, con le CST ove previste, con le Unioni Nazionali e Regionali di Categoria, con le strutture di Servizio, con gli Enti e con i Coordinamenti previsti nel regolamento di attuazione Confederale della UIL Confederale nazionale che operano e agiscono nell'ambito regionale, al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con le impostazioni e con gli indirizzi di politica sindacale della UIL, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni sindacali che operano nell'ambito regionale;
3. agire, anche nel contesto della UIL, come una struttura a rete, coordinando e intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile e adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
4. promuovere, realizzare e coordinare iniziative di formazione, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
5. assicurare agli iscritti l'informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo, anche in qualità di editore, e promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
6. favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società della UIL a favore dei cittadini, come l'assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l'assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant'altro sia di interesse dei medesimi. La UR UIL Emilia Romagna , infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e degli scopi

istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni articolazione propria o della UIL complessivamente intesa;

7. favorire l'associazionismo e la socialità tra i lavoratori, i pensionati e i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
8. promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni e organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL che operino nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna per la difesa dei cittadini e che accettino i principi della UIL e del presente Statuto;
9. favorire azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale un valore fondamentale per favorire una efficace unità di azione e di iniziative comuni.

L'elenco di azioni sopra riportato è a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UR UIL Emilia Romagna di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività nell'interesse degli iscritti e dei cittadini emiliano-romagnoli.

La UR UIL Emilia Romagna e di Bologna, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi nazionali o regionali, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Qualsiasi attività svolta dalla UR UIL Emilia Romagna, in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto non è di natura commerciale, né a scopo di lucro, pertanto usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, la UR UIL Emilia Romagna si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere e ad approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

La UR UIL Emilia Romagna, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente art. 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni.

Titolo II. Il rapporto associativo

Art. 4 - Iscrizione e adesione

Sono iscritti alla UR UIL Emilia Romagna le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati che risiedono o dimorano, lavorano o svolgono la loro attività nel territorio della Regione Emilia Romagna e che, sulla base delle regole e delle procedure previste dallo Statuto della UIL nazionale, si associano al Sindacato per il tramite delle Unioni Nazionali di Categoria sottoscrivendo la specifica delega e versano la quota di iscrizione.

Tutte le cittadine e i cittadini che non abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi natura, che non siano titolari di pensione e che non possano essere, quindi, iscritti attraverso le Unioni Nazionali di Categoria, possono aderire alla UIL. L'adesione avviene mediante un apposito Attestato Confederale predisposto dalla Confederazione e rilasciato, per il territorio di competenza, dalla UR UIL Emilia Romagna attraverso le articolazioni presenti sul territorio, dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate promosse dalla UIL.

Art. 5 - Seconda affiliazione

L'adesione alla UR UIL Emilia Romagna può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL nazionale, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UR UIL Emilia Romagna e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengono, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

Art. 6 - Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della UR UIL Emilia Romagna e, nelle modalità stabilite dallo Statuto della UIL nazionale e dal Regolamento di Attuazione dello stesso, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UR UIL Emilia Romagna e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero;
- b) partecipare ai Congressi della UR UIL Emilia Romagna in qualità di delegati dei Congressi di livello regionale o territoriale delle Unioni Nazionali di Categoria e delle CST ove previste, fruendo in questo contesto dell'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UR UIL Emilia Romagna;
- c) essere designati a rappresentare la UR UIL Emilia Romagna presso soggetti terzi;
- d) ricevere, per il tramite delle Unioni Nazionali di Categoria, la Tessera UIL e a usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione;
- e) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UR UIL Emilia Romagna ;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla UR UIL Emilia Romagna previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le procedure previste dalle singole Unioni Nazionali di Categoria.

Tutti gli aderenti alla UIL per mezzo di Attestato Confederale hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;

- b) partecipare alle forme associative della UIL finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale;
- c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;
- d) partecipare alle attività congressuali della UIL senza diritto di voto e secondo le modalità previste dai Regolamenti di Attuazione e le norme congressuali previste dalla Confederazione nazionale;
- e) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione previsti dallo Statuto UIL per gli aderenti e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri secondo quanto stabilito negli accordi stessi.

PARTE SECONDA. GLI ORGANI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. Gli Organi

Art. 7 - Organi

Gli Organi della UR UIL Emilia Romagna sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Confederale Regionale;
- c) l'Esecutivo Confederale Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Tesoriere Regionale;
- f) il Collegio di garanzia Regionale;
- g) il Collegio sindacale Regionale.

Art. 8 - Congresso

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi delle CST ove previste e dai Congressi Provinciali o Regionali delle Unioni Nazionali di Categoria che operano nell'ambito regionale e definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UR UIL Emilia Romagna. Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Consiglio Confederale Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e del Collegio dei Probiviri Regionale.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare il rendiconto, politico e finanziario della UR UIL Emilia Romagna ;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale e organizzativo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Confederale Regionale, del Collegio dei Revisori Regionale e del Collegio dei Probiviri Regionale;
- d) eleggere i delegati della UR UIL Emilia Romagna per il Congresso nazionale della UIL;
- e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Confederale Regionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso nazionale della UIL. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Confederale Regionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 9 - Consiglio Confederale Regionale

Il Consiglio Confederale Regionale è formato da un numero di componenti non superiore a 151, eletti dal Congresso tra gli iscritti della UR UIL Emilia Romagna . Nella composizione del Consiglio Confederale Regionale è necessario tenere conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nelle categorie del territorio regionale nonché di una rappresentanza delle diverse età.

Fanno comunque parte del Consiglio Confederale Regionale:

- i Responsabili regionali di tutte le strutture UIL comunque indicate nell'art. 4 dello Statuto Confederale;
- il Presidente del Collegio Sindacale regionale;
- il Presidente del Collegio di garanzia regionale;
- il Presidente del Comitato regionale INPS di designazione UIL;
- la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- i coordinatori provinciali e/o interprovinciali
- **Partecipano altresì, senza diritto di voto:**
- i componenti del Collegio Sindacale Regionale;
- i componenti del Collegio di Garanzia Regionale;
- i componenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
- i componenti dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL designati dalla UIL.

In ogni caso nessuna Categoria può partecipare alla composizione del Consiglio Confederale Regionale con un numero di rappresentanti superiore al 30%, arrotondato per difetto, del totale degli eletti.

Il Consiglio Confederale Regionale può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi, fino a un massimo di cinque altri iscritti, personalità prestigiose e particolarmente rappresentative, cui è conferito diritto di voto.

Il Consiglio Confederale Regionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UR UIL Emilia Romagna, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri e degli altri Organi.

Il Consiglio Confederale Regionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale;
- b) vigilare sull'attività dell'Esecutivo Confederale Regionale, della Segreteria, del Tesoriere;
- c) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte e successive, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, l'Esecutivo Confederale Regionale,
- d) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all' art. 5 del presente Statuto;
- e) convocare, se e quando lo ritiene opportuno e nel quadro dell'analoga stagione della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UR UIL Emilia Romagna, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza fra i lavoratori e sul territorio.

Il Consiglio Confederale Regionale ha facoltà di delegare all'Esecutivo Confederale Regionale, per casi particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte.

Il Consiglio Confederale Regionale, convocato di norma dal Segretario Generale, si riunisce almeno due volte l'anno, o quando la Segreteria lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria dell'Unione Regionale o sia chiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Confederale Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione. Ove il Segretario Generale dell'Unione Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Confederale Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Confederazione.

I componenti del Consiglio Confederale Regionale restano in carica, salvo eventuali dimissioni o eventi che impediscono fisicamente la partecipazione, sino alla celebrazione del successivo Congresso, che procederà all'elezione dei nuovi organismi.

Le riunioni del Consiglio Confederale regionale sono valide quando è presente almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono assunte con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Confederale nazionale.

I componenti il Consiglio Confederale regionale che, senza preventiva e motivata giustificazione, non partecipano a tre riunioni, decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato congressuale.

Art. 10 - Esecutivo Confederale Regionale

L'Esecutivo Confederale Regionale è formato da un massimo di 70 componenti, eletti dal Consiglio Confederale Regionale al proprio interno.

Oltre alla Segreteria Regionale e al Tesoriere Regionale, fanno parte dell'Esecutivo Confederale Regionale in modo equilibrato:

- i Segretari Generali delle maggiori Categorie regionali della UIL;
- i Responsabili delle Camere Sindacali Territoriali ove previste o delle presenze organizzate di maggior rilevanza sul territorio della regione, e i coordinatori provinciali e/o interprovinciali
- la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo Confederale Regionale con voto consultivo, se non già eletti:

- i Responsabili regionali del CAF e dell'ITAL;
- il Responsabile regionale del Coordinamento Artigianato;
- il Presidente del Collegio Sindacale regionale;
- il Presidente del Collegio di Garanzia regionale.

L'Esecutivo Confederale Regionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Confederale Regionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Confederale Regionale, risponde a esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UR UIL Emilia Romagna ;
- b) discutere e definire le linee operative di politica sindacale e organizzativa;
- c) amministrare il patrimonio sociale e approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa entro il primo trimestre di ogni anno;
- d) realizzare il coordinamento operativo e della gestione delle strutture indicate all'art. 4 dello Statuto della UIL;
- e) perseguire le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- f) provvedere alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della UR UIL Emilia Romagna presso altri enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza;
- g) deliberare sulla istituzione di specifiche articolazioni (Consulte, Strutture operative o Dipartimenti del livello regionale, specifici settori di lavoro ecc.) nominandone i componenti e i responsabili;
- h) gestire la democrazia interna e decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 32, fatta salva la competenza della Segreteria nei casi d'urgenza, anche a fronte di specifiche segnalazioni;
- i) collaborare con gli Organi preposti e previsti dallo Statuto della UIL Confederale nazionale ai fini dell'adozione di provvedimenti di gestione straordinaria di strutture;
- j) trattare le questioni a esso delegate dal Consiglio Confederale Regionale e adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

L'Esecutivo Confederale Regionale si riunisce almeno sei volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti. I componenti dell'Esecutivo regionale che senza preventiva e motivata giustificazione non partecipano a quattro riunioni, decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati.

Art. 11 - Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale, eletta dal Consiglio Confederale Regionale, è formata dal Segretario Generale Regionale e da non più di sei componenti, nella scelta dei quali si dovrà tendere a realizzare la dedizione prevalente, se non totale, alle attività e ai ruoli confederali da parte degli stessi.

La Segreteria opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso e delle linee strategiche decise dal Consiglio Confederale Regionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Confederale Regionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UR UIL Emilia Romagna ;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli territoriali delle CST ove previste, territoriali o regionali delle Unioni Nazionali di Categoria, nonché con le altre articolazioni organizzative della UR UIL Emilia Romagna stessa, e ancora con tutti gli altri soggetti di emanazione della UR UIL Emilia Romagna ;
- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle Consulte, Strutture operative o Dipartimenti del livello regionale, nonché degli specifici settori di lavoro;
- d) curare le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della UR UIL Emilia Romagna ;
- e) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 31, e agire relativamente alle gestioni straordinarie di strutture previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento di attuazione Confederale nazionale.
- f) nomina i coordinatori provinciali e/o interprovinciali quali referenti UIL Emilia Romagna incaricati a titolo fiduciario del coordinamento delle attività UIL Emilia Romagna sul territorio

La Segreteria Regionale, che opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, provvede alla ripartizione e all'attribuzione degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno sia al proprio interno , che delegando a componenti l'esecutivo confederale Uil Emilia Romagna i quali sono tenuti a rapportarsi e a relazionare periodicamente alla segreteria sulla base del lavoro svolto.

Per l'esercizio di tali deleghe affidate a componenti dell'esecutivo saranno previste, una indennità economica, un rimborso chilometrico, buoni pasto, che comunque non potranno essere superiori a quelle previste per i componenti la segreteria

Alla segreteria compete mediante apposita Delibera trascritta sul verbale Assemblee la definizione del Regolamento amministrativo interno e il Regolamento contrattuale dei dipendenti sulla parte di ordinaria amministrazione, tutto ciò che eccede l'ordinaria amministrazione dovrà essere ratificato nella prima riunione utile dell'Esecutivo.

Art. 12 - Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale Regionale rappresenta la UR UIL Emilia Romagna di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria o dell'esecutivo anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale Regionale coordina i lavori della Segreteria e convoca, su mandato di questa, il Consiglio Confederale Regionale e l'Esecutivo Confederale Regionale.

Al Segretario Generale Regionale competono i rapporti con le altre articolazioni della UIL, le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee e internazionali, gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative e delle strategie politico-sindacali della UR UIL Emilia Romagna .

Art. 13 - Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale, che partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale ogniqualvolta siano in trattazione questioni inerenti le sue competenze, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

In particolare, assicura la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e può avvalersi della consulenza di professionisti esperti in materia amministrativa.

Art. 14 - Collegio di Garanzia Regionale

Il Collegio di Garanzia Regionale è formato da quattro componenti effettivi più il presidente iscritto all'albo e due supplenti eletti dal Congresso tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi regionali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario. Esso propone al Tesoriere Regionale, alla Segreteria Regionale o all'Esecutivo Confederale Regionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Confederale Regionale la relazione sul proprio operato a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Art. 15 - Collegio Sindacale Regionale

Il Collegio Sindacale Regionale è formato da un massimo di nove componenti effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi regionali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale è competente a esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Confederale Regionale e dalla Segreteria Regionale.

La decisione del Collegio Sindacale deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale nazionale fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Titolo II. Altre istanze

Art. 16 - Presidente

Il Congresso ha facoltà di eleggere il Presidente della UR UIL Emilia Romagna al fine di onorare l'esperienza e il prestigio e di continuare ad avvalersi della collaborazione di uno storico dirigente del Sindacato.

Nell'ipotesi in cui si proceda all'elezione del Presidente, costui, non essendo organo statutario, non può convocare Organi statuari, ma può collaborare con la Segreteria nell'elaborazione delle politiche sindacali, nonché partecipare a iniziative esterne di dibattito e confronto, il tutto su richiesta e/o su mandato della Segreteria stessa.

Trattandosi di figura onoraria, la carica di Presidente non può essere ricoperta per un periodo superiore a quello di validità del Congresso che lo ha eletto.

Art. 17 CST E COORDINATORI PROVINCIALI E/O INTERPROVINCIALI (ove previste)

Con il XII Congresso Regionale il nome UR UIL EMILIA ROMAGNA e BOLOGNA a seguito della regionalizzazione prevista, è diventato UR UIL EMILIA ROMAGNA.

Con l'approvazione del presente statuto si prende atto del definitivo superamento delle camere sindacali territoriali , cst Ferrara, cst Emilia, cst Modena-Reggio, cst Rimini e di ogni loro organismo confederale, così come deliberato dalle stesse cst in data 21 Settembre 2022 e 26 Maggio 2025 nel loro congresso di scioglimento.

Le strutture territoriali di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, così come deliberato nel loro congresso di scioglimento del 21 Settembre 2022 sono confluite nella UR Uil Emilia Romagna al Congresso regionale Uil Emilia Romagna che si è tenuto il 22-23 Settembre 2022 a Bologna, mentre la struttura di Rimini il 27 Maggio 2025

I coordinatori provinciali e/o interprovinciali potranno all'interno del territorio di competenza , di concerto con la segreteria regionale , coinvolgere collaboratori sia confederali che categoriali per l'espletamento del proprio lavoro, nominando coordinamenti o assemblee che supportino il lavoro confederale del coordinatore all'interno della provincia o interprovinciale.

I coordinatori provinciali e/o interprovinciali per l'espletamento del proprio lavoro avranno a disposizione un budget di spesa definito dalla Segreteria Regionale, tali spese dovranno essere rendicontate alla tesoreria Regionale periodicamente.

A seguito della regionalizzazione , resteranno nella Regione Emilia Romagna le cst di Ravenna di Forlì e di Cesena .

Art. 18 - Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UR UIL Emilia Romagna esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UR UIL Emilia Romagna nell'ambito degli indirizzi congressuali.

Faranno parte dell'assemblea regionale Uil Emilia Romagna tutte le RSU Uil elette sia nel pubblico che nel privato sia le rsa Uil nominate sia nel pubblico che nel privato

Di norma si riunisce una volta l'anno e può essere convocata in via straordinaria su iniziativa motivata dalla segreteria, dall'Esecutivo, dal Consiglio Generale, oppure su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

I componenti l'Assemblea Regionale decadono automaticamente e vengono sostituiti dalle stesse strutture proponenti, in tutti i casi in cui vengano a cessare i requisiti sindacali per cui sono stati eletti .

L'Assemblea Regionale è composta da:

- Consiglio Generale Regionale;
 - Consigli Generali delle Camere Sindacali Territoriali ove previste
 - Consigli Generali dei Sindacati Regionali di categoria;
 - Segreterie dei Sindacati Territoriali di categoria;
 - Responsabili di ITAL – ENFAP – ADOC – UNIAT – Ufficio H;
 - Responsabili dei servizi territoriali;
 - Coordinamenti per le pari opportunità e le politiche di Genere;
 - Rappresentanti nei Comitati INPS e degli apparati UIL;
 - Rappresentanti UIL negli Enti Bilaterali regionali e territoriali.
 - Tutte RSU ed RSA elette nel territorio regionale
- 1) Si possono svolgere assemblee pregressuali nelle aree dove sono previsti i coordinatori provinciali e/o interprovinciali.

Art. 20 - Organo ufficiale di stampa

La UR UIL Emilia Romagna può dar vita a un organo ufficiale di stampa, anche di natura telematica.

Il Direttore è il Segretario Generale pro-tempore, mentre il Direttore responsabile è nominato dall'Esecutivo Confederale Regionale.

Art. 21 - Articolazioni operative

Possono essere costituite e strutturate, con decisione dell'Esecutivo Confederale Regionale, specifiche articolazioni operative, denominate dipartimenti o uffici, come strumenti per perseguire scopi, svolgere determinate azioni, seguire problematiche particolari, supportare l'azione e l'attività degli Organi.

Queste articolazioni, funzionali all'azione complessiva della UR UIL Emilia Romagna e per il perseguimento della sua strategia politico-sindacale e organizzativa, sono affidate a soggetti con specifiche competenze e dotati delle opportune autonomie e strumentazioni.

Art. 22 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere

Il Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere è uno strumento di partecipazione organizzato dalle donne iscritte alla UR UIL Emilia Romagna e da tutti coloro che fanno di questa tematica materia centrale del proprio impegno sindacale.

Con questo Coordinamento, la UR UIL Emilia Romagna si prefigge di concorrere, per la specifica realtà della presenza femminile fra i lavoratori e i pensionati organizzati, alla realizzazione delle proprie finalità attraverso elaborazioni, proposte e formazione permanente, nonché di presenziare nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili.

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 23 - Rappresentatività, sostituzione

Gli incarichi negli Organi della UR UIL Emilia Romagna sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, salvo gli incarichi di coordinatori provinciali e/o interprovinciali, che sono di nomina della segreteria confederale e possono essere ricoperti dagli iscritti alla UIL.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori dell'ambito regionale e dei diversi contesti lavorativi; inoltre si deve tendere a realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

Art. 24 - Decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi della UR UIL Emilia Romagna i dirigenti per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Confederale Regionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste all'art. 25 del presente Statuto e dallo Statuto UIL nazionale, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Art. 25 - Limiti di mandato e di età

Nella UR UIL Emilia Romagna, dal prossimo Congresso, in base all'art.45 capitolo 4.5 del regolamento di attuazione dello Statuto Confederale nazionale, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale Regionale, di componente la Segreteria Regionale o di Tesoriere Regionale coloro che al momento dell'elezione abbiano superato i 70 anni, (salvo eccezioni straordinarie disciplinate dal regolamento di attuazione nazionale).

Art. 26 - Incompatibilità

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti e una migliore funzionalità degli Organi della UR UIL Emilia Romagna, vengono stabiliti i casi di incompatibilità, in sintonia con lo Statuto della UIL nazionale Art. 39, Art. 40 a cui si fa espresso rinvio per la definizione più articolata.

La carica ricoperta negli Organi della UR UIL Emilia Romagna è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UR UIL Emilia Romagna esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UIL stessa o comunque del Sindacato.

Art. 27 - Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UR UIL Emilia Romagna di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Regionali non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 28 - Patrimonio

Il patrimonio della UR UIL Emilia Romagna è costituito da beni mobili e immobili.

La UR UIL Emilia Romagna trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate dagli iscritti, a essa conferiti in base a decisioni e regole della UIL Confederale nazionale;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni, di volta in volta decise dall'Esecutivo Confederale Regionale (le quali devono essere indette dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte), contributi volontari dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini a sostegno all'attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al lavoratore, al pensionato e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata regolare ricevuta.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 29 - Autonomia amministrativa e responsabilità

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali, i Sindacati di Settore, le strutture di base delle Unioni Nazionali di Categoria, nonché qualsiasi articolazione della UIL che opera e agisce nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La UR UIL Emilia Romagna , di fronte a terzi e in giudizio, risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale su mandato della Segreteria Regionale e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente ,dalle CST ove previste e dalle Unioni Nazionali di Categoria che operano e agiscono nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, dalle strutture di base, dai Sindacati Regionali, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati di Settore e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado a esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

Gli stessi rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UR UIL Emilia Romagna a favore di strutture o articolazioni della UIL costituiscono attività di assistenza propria dell'Organizzazione senza assunzione di corresponsabilità.

In piena sintonia con le regole e i deliberati Confederali nazionali in cui si richiamano i criteri di efficienza e trasparenza:

- la Segreteria Regionale dell'Emilia Romagna , entro il primo semestre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Esecutivo Regionale il rendiconto consultivo e il preventivo di spesa per l'anno in corso con il relativo verbale del Collegio di Garanzia ed entro 15 giorni dall'approvazione, la documentazione sopra descritta più quella correlata sarà inviata alla Confederazione nazionale utilizzando lo schema appositamente predisposto dalla Confederazione;
- le Camere Sindacali Territoriali ove previste e i Sindacati Regionali di Categoria operanti in Emilia Romagna, sono tenuti a sottoporre al proprio Esecutivo per la loro approvazione, i rendiconti di competenza, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso, e il preventivo di spesa per l'anno in corso: entro il 31 marzo di ogni anno i rendiconti di cassa e al 30 giugno di ogni anno i rendiconti di competenza;
- entro 15 giorni dall'approvazione, la documentazione sopra descritta più quella correlata dovrà essere inviata da parte delle CST ove previste alla Segreteria Regionale e alla Confederazione Nazionale;
- le Categorie Regionali, con le stesse procedure, dovranno inviare alla Segreteria Confederale Regionale e alla propria Segreteria Nazionale, i rendiconti economici e i preventivi di spesa;
- il Regolamento di Attuazione Confederale Nazionale fissa le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto ai comma precedenti.

Art. 30 - Rapporti fra strutture della UIL e interventi per la funzionalità degli Organi

La verifica del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le realtà organizzative confederali e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale, compete alla UR UIL Emilia Romagna e, per essa, all'Esecutivo Confederale Regionale.

Alla UR UIL Emilia Romagna , per quanto riguarda la funzionalità degli Organi regolata dall'art. 48 dello Statuto della UIL, compete il diritto di richiedere l'intervento dell'Unione Nazionale di Categoria nei confronti dei Sindacati Regionali o Territoriali. L'Unione Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, è obbligata, ai sensi dello Statuto UIL, a intervenire convocando gli organi inadempienti. Se l'Unione Nazionale di Categoria non dovesse assolvere tale obbligo, la UR UIL Emilia Romagna è abilitata a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al suo livello di competenza.

La UR UIL Emilia Romagna , e per essa l'Esecutivo Confederale Regionale o, nei casi di urgenza, la Segreteria Regionale, è impegnata a collaborare con gli altri livelli della UIL o con altre articolazioni alla stessa afferenti, per la realizzazione corretta dei rapporti fra la UIL e le sue strutture e per la funzionalità degli Organi, come previsto dagli artt. 47 e 48 dello Statuto della UIL.

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 31 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UR UIL Emilia Romagna , e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti UR UIL Emilia Romagna , così come coloro che ricoprono cariche negli Organi, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione Confederale e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione politico-sindacale, o che comunque abbiano posto in essere comportamenti lesivi del buon nome e dell'interesse dell'Organizzazione, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi;
- c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, è l'Esecutivo Confederale Regionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa della UIL.

La sanzione al punto d) può essere comminata esclusivamente con le procedure e dagli Organi a ciò deputati dallo Statuto della UIL.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UR UIL Emilia Romagna un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UR UIL Emilia Romagna potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Regolamento di Attuazione

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UR UIL Emilia Romagna e per essa il Consiglio Confederale Regionale con voto all'unanimità dei presenti adotta il Regolamento di attuazione Nazionale, parte integrante dello Statuto Confederale Nazionale.

Art. 34 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso della UR UIL Emilia Romagna , salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Confederale Regionale.

Eventuali norme che nel tempo dovessero contrastare con lo Statuto Confederale in coerenza con l'art. 54: Statuto Confederale (inderogabilità delle norme), si considerano soppresse e vengano sostituite automaticamente dalle norme emanate dalle modifiche intervenute nello Statuto Confederale Nazionale.

Art. 35 - Scioglimento

Lo scioglimento della UR UIL Emilia Romagna può essere deliberato soltanto dal Congresso della UR UIL Emilia Romagna a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della UIL.

Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - Norme transitorie

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Esecutivo Confederale Regionale provvede a effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (per esempio: contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di strutture ecc.), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli artt. 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Consiglio Confederale Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

Art. 37 – Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UIL, i cui contenuti hanno, peraltro, prevalenza, in caso di discordanza, su quanto previsto nel presente Statuto.